



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA, FATTO AD ABIDJAN IL 22 MARZO 2023

Art. 8 (Accordo)

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalità previste all'art. 1 e in conformità alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2025/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it